

54/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da Giovanni Centonza, per il tramite dell'OCC dott. Fabio Zito e con il patrocinio dell'avv. Alessandro Di Blasi, per l'omologa di un concordato minore in continuità diretta ai sensi degli artt. 74 e ss. ccii;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, tenuto conto che il centro degli interessi dell'istante è ubicato in Chioggia (VE);

osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, riconducibile ai risultati negativi della gestione della società Cento s.r.l., costituita nel 2006 e di cui il dott. Centonza, di professione dottore commercialista, è stato socio unico nonché amministratore dal 2006 sino alla messa in liquidazione nel 2009;

rilevato, nello specifico, che l'istante si è visto costretto, a causa dei debiti sociali, a ricorrere al prestito bancario e alla prestazione di garanzie personali, oltre ad avere dovuto far confluire nella società tutti i proventi della propria attività professionale;

osservato che il sig. Centonza ha proposto ai creditori la corresponsione di € 67.196,76 in cinque anni, quali proventi della propria attività professionale e detratte le spese di mantenimento, oltre alla messa a disposizione di € 22.196,76 da parte di un terzo;

rilevato che, con le somme messe a disposizione, l'istante intende soddisfare integralmente le prededuzioni, ammontanti ad € 4.961,03 (Classe 1), i creditori privilegiati di grado 1, ammontanti ad € 144.780,00, nella percentuale del 7,60% (Classe 2), i creditori privilegiati oltre il primo grado, ammontanti ad € 512.134,34, nella percentuale del 6,65% (Classe 3) e i creditori chirografari, originari e non, nella percentuale dell'1,67% (Classe 4);

rilevato che l'OCC ha dato conto nella propria relazione del non raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 co. 1 ccii, avendo espresso voto contrario Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate e Cassa Nazionale Dottori Commercialisti;



osservato che l'istante ha, quindi, chiesto la applicazione dell'art. 80 co. 3 secondo cpv. ccii rispetto al voto di Agenzia delle Entrate, rappresentante il 53,07% degli ammessi al voto;

ritenuto che l'adesione di Agenzia delle Entrate sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 ccii, in quanto la stessa comporterebbe il raggiungimento delle maggioranze degli ammessi al voto e delle classi (cfr. pagine 6-8 del parere da ultimo dimesso dall'OCC);

ritenuto, inoltre, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

osservato, sul punto, che, nell'alternativa liquidatoria, si potrebbe disporre del seguente patrimonio:

- autovettura modello 500 L, anno 1971 targata PD323510 oggetto di pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cui stima è di circa € 100,00

- quota di partecipazione pari al 100% di Reverso S.R.L.S., svolgente attività di revisione legale, con un patrimonio netto di € 10.000,00;

- liquidità presente sul conto corrente aperto presso Banca Adria Colli Euganei, che alla data del 30/05/2025 presenta un saldo di € 7,74;

- quota di reddito del sig. Centonza, che viene stimata dall'OCC in € 28.800,00 in tre anni;

osservato che, quindi, l'attivo complessivo, nell'alternativa liquidatoria, sarebbe pari ad € 38.907,74;

ritenuto che, in detta alternativa, Agenzia delle Entrate non verrebbe in alcun modo soddisfatta, tenuto conto che la stessa gode di un privilegio oltre il grado 1 e che i creditori privilegiati di detto ultimo grado ammontano ad € 144.780,00;

rilevato che, secondo l'insegnamento della Corte di Appello di Venezia, in tema di concordato minore, l'istituto del c.d. cram down non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, cui di regola spetta l'esercizio della decisione a migliore tutela dell'interesse pubblico loro affidato, bensì solamente quando gli enti suddetti sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario all'approvazione risulti obiettivamente ingiustificato;

ritenuto che i motivi espressi da Agenzia delle Entrate per giustificare il proprio voto contrario non appaiano condivisibili;

osservato che, ai fini dell'omologa di un concordato minore, non è necessario alcun vaglio di meritevolezza in capo al debitore;

ritenuto che, quindi, appaiano sufficienti le indicazioni fornite dall'istante e dall'OCC in ordine alla riconducibilità della situazione di sovraindebitamento alla attività imprenditoriale svolta dal sig. Centonza tra il 2006 e il 2009 (si vedano, in particolare, il capitolo 1 del ricorso e il punto 2 della relazione particolareggiata);



rilevato, poi, che sicuramente il sig. Centonza, quale professionista, non è soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale;
richiamato, per il resto, quanto sopra detto in ordine alla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato, sul punto, che la valutazione circa la convenienza non può spingersi sino a sindacare la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori (e, in particolare, ad Agenzia delle Entrate), a meno che detta percentuale non risulti essere ingiustificatamente irrisoria;
osservato che un tanto non appare verificarsi nel caso in esame, in cui alla Agenzia delle Entrate viene offerta una percentuale di soddisfazione del 6,65%, cui si aggiunge quella dell'1,67% per la parte degradata in chirografo;
visto l'art. 80 co. 3 cci;

P.Q.M.

omologa il concordato minore proposto da Giovanni Centonza;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;
dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione del concordato minore;
dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 81 co. 4 cci;
dichiara chiusa la presente procedura.
Si comunichi.
Venezia, 2.7.2025

Il Giudice

